

REGOLAMENTO (CE) N. 1108/97 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1997

che modifica i regolamenti (CE) n. 306/96, (CE) n. 85/97 e (CE) n. 86/97 per quanto riguarda gli alimenti composti per pesci ed altri animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/582/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione elvetica, dall'altro, in merito a taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2490/96⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che gli atti succitati prevedono l'apertura di alcuni contingenti tariffari annui a dazio ridotto o nullo per l'importazione di alimenti per pesci e per animali originari di taluni paesi terzi;

considerando che le modalità di gestione dei suddetti contingenti sono state stabilite dai regolamenti (CE) n. 306/96⁽⁴⁾, (CE) n. 85/97⁽⁵⁾ e (CE) n. 86/97⁽⁶⁾ della Commissione;

considerando che tutti i regolamenti citati subordinano il rilascio del titolo di importazione alla presentazione di un certificato EUR 1 rilasciato nel paese terzo di origine; che, in linea generale, non è possibile rispettare tale disposizione in quanto è estremamente difficile per gli importatori ottenere il certificato EUR 1 prima dell'arrivo delle

merci nel luogo dell'importazione; che è quindi opportuno modificare i regolamenti suddetti prevedendo che il beneficio della riduzione tariffaria ivi prevista sia subordinato alla presentazione del certificato EUR 1 all'atto dell'immissione in libera pratica delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il testo dell'articolo 2 dei regolamenti (CE) n. 85/97 e n. 86/97 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Per poter beneficiare delle condizioni di importazione previste dal presente regolamento, le merci devono essere scortate, al momento dell'immissione in libera pratica, dall'originale del documento comprovante di origine, costituito da un certificato EUR 1 redatto dalle competenti autorità del paese di cui sono originarie.»

2. Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 306/96 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Per poter beneficiare del dazio doganale nullo previsto dal presente regolamento, le merci devono essere scortate, al momento dell'immissione in libera pratica, dal documento comprovante l'origine dei prodotti, ossia dal certificato EUR 1 o da una dichiarazione sulla fattura, rilasciata o redatta in Norvegia, conformemente all'allegato IV dell'accordo bilaterale succitato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 327 del 30. 12. 1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 21. 2. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 12.